



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 129

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 18 novembre 2024, n. 176 - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.280 del 29-11-2024 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui **si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

L'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per il finanziamento di un programma sperimentale, da attuarsi nelle città metropolitane, per assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, e per consentire alle predette persone:

- l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali;
 - la scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;
 - l'accesso ai LEA (ossia alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017)
- L'articolo in esame prevede che il fondo suddetto sia ripartito tra le regioni, sulla base della popolazione residente nelle città metropolitane presenti nei rispettivi territori, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente provvedimento, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni e sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale “maggiormente rappresentative” operanti in favore delle persone senza dimora.

L'articolo 2 prevede che, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente provvedimento, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del medesimo provvedimento, con particolare riferimento:

- al numero di persone senza dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali di ciascuna regione;

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- **al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore delle persone senza dimora;**
- alle eventuali criticità emerse in sede attuativa;
- ai costi effettivamente sostenuti.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005